La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 9.1.2014
La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:
Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

L'appellabilità delle ordinanze di rigetto nel procedimento sommario di cognizione, nota a margine alla sentenza della Corte d'Appello di Roma, Sez. I, del 13.03.2013[1]

Articolo di **Giuseppe LISELLA**

SOMMARIO: 1) *Il provvedimento della Corte d'Appello di Roma, Sez. I, del 13.03.2013* 2) *Orientamento precedente, la posizione della Sezione III della Corte d'Appello capitolina, critiche dottrinali e giurisprudenziali* 3) *Le motivazione della sentenza, l'appellabilità delle ordinanze di rigetto* 4) *Considerazioni conclusive*

1. Nel provvedimento di cui in commento la Sezione I della Corte d'Appello di Roma, disattendendo una posizione reiterata della Sezione III della medesima Corte[2], ritiene incompatibile con l'interpretazione costituzionalmente orientata

1 Con primo commento di F. Pistone *Appellabilità della ordinanza decisoria di rigetto ex art. 702 quater c.p.c. Annotazione a sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione prima, sentenza del 13.3.2013* in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013

2 Ci si riferisce alle sentenze Corte d'Appello di Roma, Sez. III, dell'11 maggio 2011 (in Giur. Merito 2011, 11, 2672 con nota di P. Porreca *L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto nel procedimento sommario di cognizione: deformalizzazione, giudicato e giusto processo*) e 7 marzo 2012

La Nuova Procedura Civile

dell'art. 702 *quater* c.p.c. l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla parte convenuta; tale assunto deriva da tre ragioni fondamentali. Preliminarmente, infatti, si sostiene che non debba essere enfatizzato il rimando che l'art. 702 *quater* c.p.c. fa al sesto comma dell'art. 702 *ter* c.p.c. A ciò si aggiunge che l'eventuale accoglimento della tesi della inappellabilità delle ordinanze di rigetto contrasterebbe con i principi di cui all'art. 111 Cost. e che sarebbe altresì inidoneo a fornire una giustificazione di tale tesi un parallelismo con il procedimento monitorio, stante la differente funzione dell'istituto rispetto al procedimento sommario di cognizione.

2. Contrariamente a quanto affermato dalla prevalente dottrina[3] la Corte capitolina, fino al provvedimento di cui in commento, si era dimostrata eccessivamente legata al tenore letterale della norma[4].
Si reputa infatti nelle pronunce precedenti che le ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. sarebbero appellabili solo nel caso di accoglimento delle istanze della parte

---

3 v. M. Acierno *Il nuovo procedimento sommario: le prime questioni applicative,* in Corriere giur., 2010, 4; G. Arieta *Il rito "semplificato" di cognizione in www.judicium.it* par. 13; G. Arieta L. Montesano F. De Santis *Corso base di diritto processuale civile,* Padova, 2010, 4a ed. p. 586 ss.; G. Basilico *Il procedimento sommario di cognizione* in Il Giusto Processo Civile, 2010, 3, p. 763; P. Biavati *Appunti sul processo a cognizione semplificata* in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2010, 1*;* M. Bove *Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702-bis ss. c.p.c.* in www.judicium.it par. 5; M. Cataldi *Il procedimento sommario di cognizione ex artt. 702* bis *ss. c.p.c. e d. lg. 1.9.2011, n. 150,* Torino, 2013, pp. 157-159 e 173-178; A. Carratta*, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile* Torino, 2009; C. M. Cea *L'appello nel procedimento sommario di cognizione* in www.judicium.it par. 2.6; I. Chesta, *Procedimento sommario di cognizione: un bilancio provvisorio alla luce della* giurisprudenza, in Giur. di Mer., 2010, 2456; A. Didone *Il nuovo procedimento sommario di cognizione: collocazione sistematica, disciplina e prime applicazioni pretorie* in Giur. Di Merito, 2010, 411; L. Dittrich *Il nuovo procedimento sommario di cognizione,* Rivista di diritto processuale, 2009, par. 7; F. P. Luiso *Il procedimento sommario di cognizione in www.judicium.it* par. 5; id. *Diritto processuale civile (3°volume),* Varese, 2009, Giuffrè, 5a ed. p.118; M.A. Lupoi *Sommario (ma non troppo),* in www.judicium.it par. 7; R. Masoni, commento all'art. 702 *quater* c.p.c. in P. Cedon (a cura di) *Commentario al Codice di procedura civile* Giuffrè, Milano, 2012; P. Porreca *Il procedimento sommario di cognizione: orientamenti, applicazioni e protocolli dei fori* italiani, Milano, 2011, 342-345; G.F. Ricci *La riforma del processo civile (legge 18 giugno 2009, n. 69),* Torino, Giappichelli, 2009, p. 113; B. Sassani *Meanwhile, in a parallel universe....* in www.judicium.it; R. Tiscini *Commento all'art. 702- quater*, in Commentario alla riforma del codice di procedura civile cit., 264-266; D. Volpino *Il procedimento sommario di cognizione,* Nuova giurisprudenza civile commentata, 2010, II, p. 69;

4 per la critica al procedimento ermeneutico adottato dalla corte sia consentito rinviare a G. Lisella *Il regime di appellabilità delle ordinanze conclusive del procedimento sommario di cognizione: posizioni giurisprudenziali e rilievi critici* in La Nuova Procedura Civile, 4, 2013, pp. 58-65

La Nuova Procedura Civile

attrice; di contro, in caso di rigetto delle stesse, alla parte sarebbe consentito di riproporre la domanda nuovamente in primo grado. A conferma di ciò sussisterebbero due ragioni, una di carattere ermeneutico e un'altra di tipo pratico. Anzitutto, infatti, si osserva come, secondo una interpretazione strettamente letterale della disposizione, alla luce del brocardo *in claris non fit interpretatio*, il richiamo che la prima parte dell'art. 702 *quater* c.p.c. fa al solo comma 6 dell'art. 702 *ter* c.p.c. renderebbe appellabili le sole ordinanze idonee a costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione: sarebbero quindi esclusi i provvedimenti di rigetto dell'istanza attorea, di per se inidonei a tali scopi. Tale prospettiva troverebbe altresì fondamento nella presunta applicabilità dell'art. 640 c.p.c., cui è sottesa la qualificazione del procedimento in esame come rito sommario non cautelare[5], con particolare riguardo al comma 3: il provvedimento di rigetto non pregiudicherebbe la riproposizione dell'istanza in primo grado.

Tale interpretazione è stata duramente criticata[6] in dottrina e non condivisa da altra parte della giurisprudenza di merito[7], per ragioni di costituzionalità, oltre che di carattere pratico e sistematico.

Si sottolinea infatti come dalla presunta riproponibilità dell'istanza deriverebbero effetti lesivi del principio di ragionevolezza, di quello c.d. di parità processuale delle armi e di ragionevole durata del processo di cui agli artt. 3 e 111 Cost.: dalla differente posizione delle parti in causa si farebbe cioè discendere un differente trattamento processuale. A fronte della possibilità dell'attore di veder riesaminata la propria domanda non accolta in un nuovo giudizio di primo grado al convenuto sarebbe infatti consentito, in caso di rigetto delle proprie istanze, il solo utilizzo degli ordinari mezzi di impugnazione. Si afferma inoltre come il giudice stesso sarebbe, *secundum eventum litis*, alternativamente capace di decidere o meno con efficacia di

---

5 v. A. Carratta*, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile cit.*, p. 158 ss.; S. Menchini *L'ultima "idea" del legislatore cit.* pp. 1032-1033; F.P. Luiso *Il procedimento sommario cit.* par. 1; id. *Diritto processuale civile cit.* p.111-117; B. Capponi *Note sul procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis e segg. c.p.c.)* p. 2 in www.judicium.it;

6 v. F. Pistone, *Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto* ex *art. 702* quater *c.p.c.: nota critica alla Sentenza della Corte d'Appello di Roma, terza Sezione, 7.3.2012* in La nuova procedura civile 3, 2013, pp. 279-282; P. Porreca *L'appellabilità dell'ordinanza di rigetto cit.*; v. anche G. Lisella *Il regime di appellabilità cit.*;

7 v. in senso conforme alla sentenza in commento Corte d'Appello Milano 14 marzo 2013 (ancora inedita) e Tribunale di Campobasso 1 luglio 2013 in www.ilcaso.it

La Nuova Procedura Civile

giudicato, come se il contenuto del provvedimento che definisce la causa potesse modificare la capacità decisionale dello stesso[8].

A ciò si aggiungono le argomentazioni di tipo pratico. Si noti infatti come alla possibilità di riproporre la domanda in primo grado corrisponderebbe il rischio di non giungere mai ad una soluzione definitiva della controversia, come nelle ipotesi in cui l'utilizzo del rito di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. è obbligatorio (è il caso dei procedimenti elencati al Capo III del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011) o nel caso in cui l'attore intenda abusare della propria favorevole posizione (ai sensi dell'art. 640 c.p.c. la riproposizione è consentita "anche in via ordinaria", essendo quindi possibile un ulteriore uso del procedimento sommario di cognizione). Non possono poi tacersi le conseguenze di un eventuale accoglimento parziale della domanda sul carico processuale della giustizia civile, già fortemente in crisi: in tale ipotesi, infatti, sarebbe necessario dividere il percorso impugnatorio, dovendosi appellare la parte accolta e riproporre quella rigettata. Tale prospettiva si concretizzerebbe, in particolare, con riguardo al capo che decide sulle spese, di per se idoneo all'iscrizione di ipoteca e alla trascrizione e quindi, nella prospettiva inizialmente delineata dalla Corte d'Appello di Roma, appellabile[9].

In terza analisi tale interpretazione non sarebbe condivisibile a causa delle evidenti differenze tra il procedimento monitorio e il rito sommario di cognizione, che renderebbero inapplicabile a quest'ultimo l'art. 640 c.p.c.

3. La sentenza in commento, conformandosi alla prevalente dottrina, apre un contrasto ermeneutico interno alla Corte d'Appello di Roma.

I giudici capitolini adducono a fondamento di tale decisione, *in primis*, ragioni di carattere interpretativo. E' infatti rilevante, ai fini della corretta lettura dell'art. 702 *quater* c.p.c., una puntuale analisi del significato dell'art. 702 *ter* co. 6 c.p.c. Secondo la Corte di seconde cure non bisogna enfatizzare il dato testuale. Contrariamente all'orientamento precedente, infatti, si ritiene che il co. 6 dell'art. 702 *ter* c.p.c. sia solo una specificazione del precedente comma, il quale identifica nell'ordinanza la forma del provvedimento che definisce il

8 su tal punto sia consentito nuovamente rinviare a G. Lisella *Il regime di appellabilità cit.*;
9 anche qui v. G. Lisella *Il regime di appellabilità cit.*;

La Nuova Procedura Civile

giudizio. In tal senso si era già espressa gran parte della dottrina[10]: la norma richiamata si riferirebbe, quindi, a tutte le ordinanze che definiscono il giudizio e non soltanto a quelle idonee all'iscrizione di ipoteca e alla trascrizione. Tale prospettiva sembra condivisibile. Il tenore letterale della norma sembrerebbe infatti confermare una funzione prettamente descrittiva: la stessa parla infatti di "ordinanza" senza specificare se essa sia di accoglimento o di rigetto, in una evidente connessione logico-testuale con il comma precedente. Tale prospettiva discende anche da ragioni sistematiche. Parte della dottrina[11] osserva infatti come non sussista equivalenza tra l'accoglimento della domanda e l'idoneità all'iscrizione di ipoteca e alla trascrizione, come ad esempio nel caso di cui all'art. 2932 c.c.: se si accogliesse il precedente orientamento della Corte si configurerebbero delle ipotesi nelle quali la decisione sarebbe *inutiliter data*, poiché inidonea in ogni caso ad avere efficacia di giudicato ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Si è accennato ai dubbi della dottrina sulla costituzionalità dell'interpretazione più risalente della Corte d'Appello di Roma, soprattutto con riguardo alla conformità al principio di ragionevolezza, di parità delle parti processuali e di ragionevole durata del processo. Proprio con riferimento a quest'ultimo la Corte capitolina motiva in punto di costituzionalità la differente interpretazione accolta con il procedimento in esame. Si sottolinea infatti come, se si consentisse la riproposizione del ricorso, si vanificherebbe l'attività giudicante svolta in contraddittorio fino al provvedimento decisionale. A ciò si aggiunge che, se fosse accolta la teoria dell'inappellabilità delle ordinanze di rigetto[12], si

---

10 v. in tal senso M. Acierno *Il nuovo procedimento sommario cit.*; M. Cataldi *Il procedimento sommario di cognizione cit.* p. 175; P. Porreca *Il procedimento sommario di cognizione cit.*, 342; parte della dottrina ha sostenuto che il riferimento al co. 6 invece che al co. 5 dell'art. 702 *ter* c.p.c. sarebbe riconducibile ad un vero e proprio errore del legislatore, A. Lombardi *Il nuovo processo civile, commento organico alla legge di riforma del processo civile*, Roma, 2009, 489; G. Scarselli *Le altre impugnazioni ed il giudicato* in Giur. it., 2010, 3 (che parla di "strafalcione del legislatore");

11 v. B. Capponi *La giurisprudenza di non "sostenibilità"* in www.judicium.it; id. *il procedimento sommario di cognizione tra norme e istruzioni per l'uso*, in Corr. giur., 2010, 1103 ss.; F. Pistone *Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit.*;

12 tale possibilità, recepita poi dalle sentenze della Corte d'Appello di Roma, Sez. III, dell'11 maggio 2011 e 7 marzo 2012, era stata caldeggiata da parte minoritaria della dottrina nei momenti immediatamente successivi all'introduzione del nuovo procedimento, ma sempre in maniera dubitativa; v. R. Caponi *Un nuovo modello di trattazione a cognizione piena: il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c.* par. 5 in www.judicium.it; id. *Un modello ricettivo delle prassi migliori: il procedimento sommario di cognizione* in Foro It., 2009, V, 335, nt.5;

La Nuova Procedura Civile

porrebbero significativi problemi attinenti all'impugnabilità del capo relativo alle spese nelle stesse contenuto: questo è, infatti, un provvedimento di condanna, avente efficacia esecutiva (ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 282 c.p.c.), idoneo all'iscrizione dell'ipoteca giudiziale (art. 2818 c.c.), escluso dalla presunta riproponibilità della domanda rigettata. La Corte sottolinea quindi che in tale prospettiva sarebbe necessario individuare un mezzo d'impugnazione per la sola statuizione sulle spese, e ciò sarebbe problematico. Entrambi i profili delineati appaiono condivisibili. Sembra confermarlo la *ratio legis* sottesa al procedimento sommario di cognizione: introdotto con la legge n. 69 del 18 giugno 2009, consacrato a pilastro di un sistema processual-civilistico tripartito[13], esso è infatti funzionale alla risoluzione delle controversie in cui "sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa" (art. 53 co. 4 lett. b n. 1 l. n. 69 del 18 giugno 2009). Tale rito quindi è volto a velocizzare la risoluzione di controversie che, per loro concreta natura, si caratterizzano per una facilità di soluzione tale da rendere superfluo l'iter ordinario, soprattutto nella fase istruttoria, che è espletata "omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio" (art. 702 *ter* co. 5 c.p.c.). L'intervento della legge n. 69 del 2009 è evidentemente volto ad alleggerire il carico processuale attraverso uno strumento celere, idoneo a garantire una risoluzione delle cause in tempi ragionevoli, resa ormai quasi impossibile dalla crisi strutturale che affligge il sistema processuale[14], soprattutto civile. Alla luce delle finalità perseguite dal legislatore non si spiegherebbe, quindi, la non definitività del provvedimento di rigetto, idonea a rendere vana l'attività cognitiva svolta solo in ragione del contenuto dello stesso sfavorevole all'attore.

L'interpretazione accolta dalla Corte capitolina è altresì volta a garantire l'attore da decisioni incerte inidonee a definire il giudizio e il convenuto da eventuali abusi. Si è già accennato, infatti, con riguardo al primo aspetto, come il

13 insieme al rito cognitivo ordinario e al rito laburistico (art. 54 l. n. 69 del 18 giugno 2009)

14 è nota la problematica strutturale relativa al crescente numero delle cause civili che appesantiscono il sistema-giustizia: si noti come, secondo i dati prodotti dal Ministero della Giustizia e dall'ISTAT, limitando l'analisi al solo primo grado, se nel 1948 il numero dei procedimenti sopravvenuti dinanzi ai diversi giudici era di poco superiore a 400.000, nel 2007 risultava addirittura eccedere il 1.200.000, per una durata media dei procedimenti che è passata dai 350 gg. degli anni '50-'60 ai 904 gg. del 2007; v. *funditus* M. Gerardo A. Mutarelli *Sulle cause della "irragionevole" durata del processo civile e possibili misure di* reductio *a "ragionevolezza"* in www.judicium.it, par. 4 e 5;

La Nuova Procedura Civile

legislatore abbia ricondotto tutti i procedimenti elencati nel Capo III del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 al rito sommario di cognizione: nell'ottica dell'inappellabilità delle ordinanze di rigetto la riproposizione della domanda dovrebbe avvenire, quindi, obbligatoriamente nelle forme di cui all'art. 702 *bis* c.p.c. In tal caso si darebbe però vita ad una spirale teoricamente infinita di provvedimenti inidonei a definire il giudizio[15] (se infatti la domanda attorea è stata ritenuta infondata la prima volta non si capisce perchè, con rito identico, la seconda dovrebbe essere altrimenti) e a fornire una valutazione certa del rapporto controverso, con inutile dispendio di risorse economiche e processuali, in evidente contrasto con la *ratio* del procedimento in esame[16].

Si deve altresì notare come dall'applicazione dell'art. 640 c.p.c. al caso di rigetto della domanda nel procedimento sommario di cognizione deriverebbero ampi spazi di abuso. Come già accennato, infatti, l'art. 640 co. 3 c.p.c. facoltizza la possibilità di riproporre la domanda nelle forme del rito cognitivo ordinario: ben sarebbe possibile per l'attore, quindi, utilizzare nuovamente il procedimento di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. Si riconoscerebbe in tal caso, quindi, all'attore un "quarto grado di giudizio", attivabile infinite volte fino al raggiungimento di una pronuncia favorevole[17]. E' lapalissiano sottolineare che tale prospettiva contrasta col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

In tale ottica si pone, seppur implicitamente, la pronuncia in analisi: con riferimento all'applicabilità dell'art. 640 c.p.c. la Sez. I della Corte d'Appello di Roma si esprime infatti in maniera negativa. Si osserva correttamente, a tal proposito, che il procedimento monitorio (per il quale tale norma è dettata) non è in alcun modo assimilabile al rito sommario di cognizione, a causa delle differenze strutturali tra loro sussistenti: basti infatti notare che, se nel primo la decisione è presa *inaudita altera parte*, nel secondo la causa viene definita a contraddittorio integro, in cui la sommarietà incide sulla semplificazione del rito e non sulla cognizione del giudicante.

Tale inapplicabilità sarebbe confermata indipendentemente dalla qualificazione del procedimento di cui agli artt. 702 *bis* ss. c.p.c. A tal riguardo è utile

---

15 v. P. Porreca *Il procedimento sommario di cognizione cit.*; v. anche G. Lisella *Il regime di appellabilità cit.*;

16 v. G Lisella *Il regime di appellabilità cit.*

17 v. G. Scarselli *Le altre impugnazioni cit.*; v. anche G. Lisella *Il regime di appellabilità cit.*;

La Nuova Procedura Civile

rammentare il contrasto dottrinario che, sin dalla sua introduzione nel sistema processual-civilistico, si è sviluppato sulla natura di tale rito: se per alcuni[18], infatti, esso sarebbe da inquadrare tra i procedimenti sommari non cautelari (per ragioni prevalentemente legate alle similitudini terminologiche dell'art. 702 ter c.p.c. con il 669 sexies c.p.c. e alla rubrica del Capo III bis, sez. V libro IV c.p.c.), per altri[19] sarebbe un rito semplificato a cognizione piena, non sommario *stricto sensu* (alla luce dell'assenza del potere di opposizione in capo al convenuto, dell'idoneità al passaggio in giudicato dell'ordinanza e della sua attitudine ad esaurire il primo grado di giudizio). Si noti come, da entrambe le prospettive, derivi l'inapplicabilità dell'art. 640 c.p.c. Se, infatti, come appare preferibile, si considera il rito in esame come cognitivo pieno a forma semplificata, non si potrà allo stesso applicare una norma dettata per un procedimento sommario. Ciò è suffragato da ragioni di coerenza sistematica:

---

18 in tal senso A. Carratta*, in Mandrioli-Carratta, Come cambia il processo civile cit.,* p. 158 ss.; S. Menchini *L'ultima "idea" del legislatore cit.* pp. 1032-1033; F.P. Luiso *Il procedimento sommario cit.* par. 1; F. P. Luiso *Diritto processuale cit.* p.111-117; B. Capponi *Note sul procedimento sommario cit.,* p. 2;

19 v. G Arieta *Il rito "semplificato" di cognizione cit.* par. 1; G. Arieta L. Montesano F. De Santis *Corso base di diritto processuale cit.* p. 575 ss.; G. Balena *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento alla legge 18 giugno 2009, n.69) in www.judicium.it,* par.23; id. *Il procedimento sommario di* cognizione in Foro it., 2009, V, 323; G. Basilico *Il procedimento sommario cit.* p. 743; C. Besso *Il nuovo rito ex art. 702 bis. c.p.c.: tra sommarietà del procedimento e pienezza della cognizione,* in Giur. it., 2010, 3; P. Biavati *Appunti sul processo cit.*; id. *Alla prova il nuovo rito a cognizione semplificata*, in Giur. Di Mer., 2010, 9, 2168; M. Bina *Il procedimento sommario di cognizione i*n Rivista di diritto processuale, 2010 par. 2; M. Bove *Il procedimento sommario cit.* par. 1; R. Caponi *Un modello ricettivo delle prassi migliori cit.*; id. commento agli art. 702 *bis* ss. c.p.c. in G. Balena, R. Caponi, A. Chizzini, S. Menchini (a cura di) *La riforma della giustizia civile, commento alle disposizioni della legge sul processo civile n. 69/2009,* Torino, 2009, 196*;* M. Cataldi *Il procedimento sommario di cognizione cit.*, pp. 3-30; I. Chesta, *Procedimento sommario di cognizione cit.*; C. Consolo *La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura* in Corr. Giur., 2009,7,877; L. De Simone *Le prime esperienze giurisprudenziali in tema di procedimento sommario di cognizione: prassi a confronto* in www.ilcaso.it; A. Didone *Il nuovo procedimento sommario cit.*; L. Dittrich *Il nuovo procedimento sommario di cognizione,* Rivista di diritto processuale, 2009, par. 7; M. Fabiani *Le prove nei processi dichiarativi semplificati* in www.judicium.it; A. Lombardi *Il procedimento sommario di cognizione generale* in Giusto proc. Civ., 2010, 2, 473; G. Ludovici *Il processo sommario di cognizione: in attesa di giudizio* in www.altalex.it; M.A. Lupoi *Sommario (ma non troppo) cit.* par.2; A. Mondini *Il nuovo giudizio sommario di cognizione. Ambito di applicazione e struttura del procedimento* in www.judicium.it; N. Picardi *Manuale del processo* civile, II, Milano, 2010, 193; C. Risolo *Il procedimento sommario di cognizione* in F. Genovese, C. Risolo (a cura di) *La riforma del processo civile,* Milano, 2010, 351; P. Sandulli *Il diritto alla difesa nel procedimento sommario di cognizione*, Nuova Itinera, 2011, 88; B. Sassani *Lineamenti del processo civile italiano*, II, Milano, 2010,631; R. Tiscini *L'accertamento del fatto nei procedimenti a struttura sommaria* Relazione all'incontro di studio sul tema "la tutela sommaria" organizzato dal CSM il 12 aprile 2010 in Roma, in www.judicium.it; id. *Commento all'art. 702-bis cit.*

La nuova procedura civile

scaturendo dalla piena cognizione del giudicante esercitata a contraddittorio integro, è evidente che il provvedimento conclusivo debba essere sottoposto a regime identico a quello dettato per il rito ordinario, con una appellabilità che prescinde dal contenuto della decisione.

Tale inapplicabilità sarebbe altresì confermata anche nel caso in cui si ritenesse preferibile qualificare il procedimento in esame come sommario *stricto sensu*. L'art. 640 c.p.c. è norma specifica del procedimento monitorio la cui applicazione analogica è resa impossibile dalle differenze strutturali sussistenti tra questo e il rito sommario di cognizione[20]. Quest'ultimo è infatti caratterizzato dalla completezza del contraddittorio, necessario per la corretta decisione della causa (basti ricordare, ad esempio, l'art. 702 ter co. 5 c.p.c. che consente al giudice di omettere dall'istruttoria le sole formalità "non essenziali al contraddittorio"); la norma in esame è, invece, dettata per un procedimento nel quale la decisione è presa (salva la possibilità per l'ingiunto di opporsi ai sensi dell'art. 645 c.p.c.) senza che sia stato instaurato il contraddittorio: la riproponibilità della domanda è quindi resa possibile solo in ragione del fatto che ancora non vi siano stati oneri per la controparte, poichè questa non è stata ancora convenuta in giudizio.

4. La sentenza in commento rappresenta sicuramente un passaggio centrale sulla ricomposizione di una frattura giurisprudenziale che ha creato finora, quantomeno, gravi difficoltà agli utenti del sistema-giustizia. Al di là, infatti, delle considerazioni riguardanti la costituzionalità e la coerenza sistematica dell'interpretazione accolta nelle pronunce più risalenti della Corte capitolina, non si può sottovalutare l'incidenza pratica del problema. L'incertezza sul significato della norma processuale, infatti, inevitabilmente crea quello che si può definire un problema nel problema. Il giudizio dovrebbe essere volto alla risoluzione le controversie esistenti tra diversi soggetti, attraverso l'interpretazione delle norme e la loro applicazione al caso concreto: l'indeterminatezza delle regole che disciplinano le modalità per rivolgersi alla giustizia aggraverebbe altresì la posizione di soggetti i quali, proprio a causa di

20 v. in tal senso B. Capponi *La giurisprudenza di non "sostenibilità" cit.*; B. Sassani *Meanwhile, in a parallel universe cit.*; F. Pistone *Inappellabilità dell'ordinanza decisoria di rigetto cit.*

La Nuova Procedura Civile

patologie sussistenti nei rapporti tra loro esistenti, di questa si servono.
Si sono già registrati casi nella giurisprudenza di merito[21] in cui l'attore, forte dell'orientamento più risalente della Corte d'Appello di Roma, riproponendo la domanda rigettata in primo grado, si sia visto dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio *ne bis in idem.*
Proprio a tal riguardo, quindi, nonostante la piena condivisibilità della soluzione accolta nel provvedimento in commento, sarebbe comunque utile un repentino intervento della Corte di Cassazione sul punto, volto a dirimere definitivamente la problematica.

La Nuova Procedura Civile

21 Trib. Campobasso del 1 luglio 2013